

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DEL NOTAIO IN ESERCIZIO O CESSATO

art. 5, lettera «b» dello Statuto

Art. 1

1. La Cassa può provvedere annualmente ad erogare a favore dei figli di Notai in esercizio o cessati assegni di studio, a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza a corsi scolastici e universitari quando, tenuto conto del rapporto fra il reddito del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e l'ammontare degli oneri complessivi per la frequenza agli studi, si evidenzia uno stato di difficoltà economica tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi.
2. Si considera reddito del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario quello dichiarato, ai fini delle imposte dirette, dai componenti la famiglia del beneficiario nell'anno precedente a quello della domanda.
3. L'importo e le modalità di concessione dell'assegno sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, previo accertamento, con qualunque mezzo, caso per caso ed anche in tempi diversi, dello stato di difficoltà economica per cui è richiesto l'assegno, tenuto conto di un livello minimo di profitto negli studi.
4. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.

Art. 2

1. La Cassa può provvedere annualmente a mettere a concorso fra i figli di Notai in esercizio o cessati assegni scolastici di profitto stabilendone numero e importi.

2. Gli assegni sono così suddivisi fra i diversi gradi di istruzione:

A) SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Assegni riservati agli studenti che hanno frequentato, anche per il periodo relativo alla scuola dell'obbligo, un corso di scuola o istituto di istruzione di II grado, con esclusione dell'ultimo anno, e che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a 7/10 o equivalente con esclusione della valutazione ottenuta nelle materie di condotta, religione ed educazione fisica.

Non possono concorrere gli studenti ripetenti e quelli che abbiano conseguito la promozione nella sessione autunnale.

Per l'ammissione al concorso gli interessati o coloro che li rappresentano devono far pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato la relativa domanda entro il termine perentorio del 15 ottobre.

La domanda deve essere corredata da un certificato dell'autorità scolastica comprovante i voti riportati.

In caso di insufficienza del numero degli assegni stabiliti rispetto alle domande accolte, a parità di votazione è favorito il concorrente di età più giovane.

B) LICENZA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Assegni riservati agli studenti che hanno conseguito la maturità classica, scientifica o altro diploma equivalente di scuola secondaria superiore con votazione non inferiore a 75/100 o equivalente.

I termini e le modalità di concorso sono gli stessi previsti per gli assegni di cui alla precedente lettera «a».

C) CORSI UNIVERSITARI

Assegni riservati agli studenti universitari o frequentanti corsi a livello universitario per l'ammissione ai quali sia richiesto un diploma di scuola media superiore.

È riservata al Consiglio di amministrazione l'ammissione al concorso di coloro che frequentano corsi di studio a livello universitario tali non espressamente considerati dalla legge.

Gli assegni sono ripartiti:

- per il 50% al primo gruppo comprendente i seguenti corsi di studio: Giurisprudenza; Scienze Politiche e Sociali; Statistiche demografiche e attuariali; Economia e Commercio; Economia e Tecnica Bancaria; Economia Marittima;
- per il 20% al secondo gruppo comprendente i seguenti corsi di studio: Lettere e Filosofia; Lingue e Letterature straniere; Magistero; Scuola Interpreti; Psicologia;
- per il 30% al terzo gruppo comprendente i seguenti corsi di studio: Medicina e Chirurgia; Medicina Veterinaria; Farmacia; Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e Biologiche; Ingegneria; Discipline Nautiche; Architettura; Accademia Belle Arti; Istituto d'Arte; Disegno Industriale; Istituto Superiore di Educazione Fisica; Agraria.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione ricomprendere in questi gruppi eventuali corsi universitari di nuova istituzione a seconda delle loro affinità con il gruppo di appartenenza.

Le somme eventualmente non utilizzate per un gruppo possono comportare un aumento del numero degli assegni per gli altri gruppi.

Per l'ammissione al concorso gli interessati o coloro che li rappresentano devono far pervenire la relativa domanda alla Cassa non oltre il termine perentorio del 31 maggio successivo alla chiusura dell'anno accademico.

La domanda deve essere corredata da un certificato dell'università dal quale risulti :

- a) Corso ed anno di iscrizione dello studente;
- b) Piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà con l'indicazione delle materie fondamentali e delle materie complementari e, ove sia previsto, dei crediti formativi corrispondenti a ciascuna di esse;
- c) Esami superati, ripartiti per ciascun anno, con voto conseguito in ciascuna materia e relativo credito formativo acquisito.

Le indicazioni relative ai crediti di formazione che devono essere contenute nel suddetto certificato non sono richieste per gli studenti ai quali si applica l'ordinamento didattico degli atenei antecedente la riforma di cui al D.M. del 3 novembre 1999 n. 509.

Non possono concorrere gli studenti che abbiano sostenuto, nel corso dell'anno accademico per il quale viene richiesto l'assegno, un numero di esami, fondamentali e complementari, inferiore al 75% di quello risultante dal piano di studi approvato ed abbiano riportato in detti esami una votazione media inferiore a 25/30 e, in ciascuna materia, una votazione inferiore a 21/30.

Non possono concorrere neanche gli studenti che nel corso dell'anno accademico per il quale viene richiesto l'assegno, sommando i crediti formativi acquisiti, abbiano raggiunto un importo inferiore al 75% del totale dei crediti previsti per il medesimo anno nel piano di studi approvato, ed abbiano riportato in detti esami una votazione media inferiore a 25/30 e, in ciascuna materia, una votazione inferiore a 21/30.

La votazione media di 25/30, di cui ai due commi precedenti, è ridotta a 24/30 nel caso in cui lo studente abbia sostenuto con esito favorevole tutti gli esami o abbia conseguito l'intero credito formativo previsto dal piano di studi approvato per l'anno accademico per il quale viene richiesto l'assegno.

Il numero degli esami o l'ammontare dei crediti formativi di cui ai commi precedenti va arrotondato per difetto (a favore dello studente) qualora a seguito della applicazione della percentuale di riduzione al 75% dovesse scaturire una cifra decimale.

È in facoltà degli studenti dell'ultimo anno di corso richiedere alternativamente l'assegno di cui alla presente lettera C) o quello previsto dalla successiva lettera D).

D) ASSEGNI DI LAUREA

Assegni riservati agli studenti universitari dell'ultimo anno che abbiano conseguito la laurea nel corso dell'anno accademico.

Gli assegni vengono ripartiti ai gruppi sopra indicati nelle stesse proporzioni stabilite per i corsi universitari.

Le somme eventualmente non utilizzate per un gruppo possono essere portate ad aumento del numero degli assegni per gli altri gruppi.

Possono concorrere gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 100/110 a conclusione di un regolare ciclo di studi universitari. L'assegno è dato soltanto per la prima laurea.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio del 31 maggio ed essere corredata da un certificato dell'Università attestante che la laurea è stata conseguita nell'ultimo anno di corso previsto dal ciclo di studi, con l'indicazione della votazione conseguita.

Art. 3

1. La Cassa può concedere assegni di studio a orfani di Notai che frequentano i corsi delle scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato.

2. Gli assegni sono riservati agli orfani di Notai di età non superiore ad anni 30 alla data di iscrizione al corso e sono di importo diverso per gli iscritti aventi residenza nella provincia dove esiste una scuola e per quelli residenti altrove, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire una graduazione dell'importo dell'assegno in relazione alla distanza della scuola più vicina.

3. L'assegno può essere concesso per non più di due anni, anche non consecutivi. L'assegno è corrisposto, per ciascun anno di corso, in due rate di uguale importo, che verranno liquidate all'inizio ed al termine del corso. La seconda rata sarà pagata solo se risulta che il richiedente ha frequentato il corso per almeno i due terzi delle lezioni tenute nell'anno.

4. La domanda deve pervenire alla Cassa entro il termine perentorio di un mese dall'inizio del corso e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato del Consiglio Notarile competente attestante che il richiedente ha iniziato o concluso la prescritta pratica notarile;
 - b) certificato di iscrizione alla Scuola di Notariato;
 - c) certificato della scuola medesima, da prodursi al termine del corso, attestante l'avvenuta frequenza e gli eventuali periodi di assenza.
-